

credo che con un ordine del giorno sarebbe meglio provveduto.

Quanto all'intento d'un provvedimento, che non metta in compromesso da un giorno all'altro gl'interessi d'importanti istituzioni locali, non vedo che sia differenza tra le mie idee e la proposta dell'onorevole Casaretto.

CASARETTO. Vuol dire che l'accetterebbe?

PRESIDENTE. Accetta questo secondo emendamento?

SANGUINETTI. Domando la parola.

DUCHOQUÉ, commissario regio. Dico poi che, se questa proposta di emendamento dovesse accettarsi, non potrebbe aver sede che nell'ultimo articolo della legge.

Voci. Sì! sì!

PRESIDENTE. La parola spetta al deputato Mosca.

MOSCA. Io sono perfettamente penetrato dalla simpatia che l'onorevole Casaretto dimostra per quegli stabilimenti i quali potessero, anche solo temporariamente, trovarsi pregiudicati nei loro mezzi di sussistenza. Ma io non posso dividere i principii, ai quali esso appoggia la sua tesi, che, a parer mio, sono estremamente pericolosi. Io non credo che la circostanza, per cui un atto della vita civile sia colpito da tassa che abbia da servire ad un bisogno locale, sia un motivo di tale natura da arrestare il legislatore, quando fa una legge di carattere e di effetto generale, ad utilizzare questo stesso mezzo di rendita pubblica. Certamente in questi casi si vuol procedere cautamente e con prudenza, ed evitare quei fatti i quali potessero portare una perturbazione in qualsiasi ordine d'istituzioni, molto più quando si tratta d'istituzioni che presentano un interesse così vitale, come sono appunto le Camere di commercio che hanno nobilmente assunto anche l'educazione industriale del nostro popolo. Ma io non posso assolutamente accettare il principio di subordinare una legge di carattere generale al regolamento d'interessi, di posizioni, di bisogni affatto speciali. In particolare, esaminando la portata della proposta del deputato Casaretto (parlo della prima proposta, parlo, cioè, dell'emendamento tendente ad attribuire per legge il prodotto delle assicurazioni marittime alle Camere locali di commercio), dico intanto che questa tassa mi si presenta sotto un aspetto evidentemente contraddittorio.

Se questi diritti hanno da essere percepiti a beneficio di queste istituzioni locali, allora la proposta che si deve fare puramente e semplicemente è quella di escludere questa materia imponibile dalle tasse dello Stato a beneficio dello Stato, perchè, quando noi non dobbiamo attribuirci i prodotti dell'imposta, dobbiamo anche necessariamente rinunciare a regolarne la misura e la percezione.

Dico poi che bisogna avvertire un argomento di grande importanza. Sotto l'apparenza della giustizia e dell'eguaglianza, l'emendamento dell'onorevole Casaretto contiene un'insigne ingiustizia; perchè, mentre egli propone che siano attribuite alle Camere locali di commercio e d'industria le percezioni dell'imposta sulle assicurazioni marittime, non fa una medesima condizione a tutte le Camere di commercio del regno. Perocchè in allora, viceversa, le Camere di commercio dei paesi mediterranei troverebbero molto più utile di lasciare a beneficio dello Stato il prodotto delle assicurazioni marittime, riserbando ad esse invece il prodotto delle assicurazioni contro i danni della grandine, contro gl'incendi, contro la malattia del bestiame, insomma infiniti altri generi d'imposizioni: quale dovrebbe dunque essere la conclusione? Che ogni Camera di commercio, domandando poi separatamente per sé il prodotto di una particolare imposta sopra una determinata specie di assicurazioni, tutta la legge andrebbe a finire sottosopra.

Io quindi pregherei l'onorevole Casaretto, il quale, ne sono convinto, non è stato animato che dai sentimenti di convenienza e d'affetto per istituzioni a cui io porto un interesse non minore del suo, a voler egli stesso ritirare il suo emendamento.

Quanto poi all'altro, che tenderebbe a far sì che il passaggio ad un sistema regolare, definitivo, di unificazione di tutte le imposte, non producesse degli inconvenienti salutarissimi, anche momentanei, io credo che abbia benissimo osservato il regio commissario, pregandolo a rimettere le sue osservazioni al fine del presente disegno di legge, dove potrà trovare, se sarà del caso, un opportuno collocamento nelle disposizioni transitorie. Io non vedo per ora questa necessità: per ora la discussione del presente disegno di legge potrebbe progredire; la Commissione frattanto assumerebbe volentieri di studiare la proposta e le considerazioni del deputato Casaretto, e si farà coscienza di approfondirsi nella questione e di esaminarla sotto tutti i punti, onde vedere se sarà possibile di adottare il temperamento messo innanzi dal medesimo; e la Commissione, quando venga nel parere di adottarlo, si farà un dovere di proporlo essa stessa alla Camera; se non lo potrà adottare in considerazione di altri potenti argomenti, verrà a rendere ragione della sua coscienza e delle deliberazioni che avrà l'onore di sottoporre al vostro voto.

PRESIDENTE. Il deputato Casaretto ritirerebbe il primo e vi sostituirebbe il seguente emendamento:

« Finchè non sia altrimenti provveduto, nulla è innovato per la destinazione del prodotto delle assicurazioni marittime nei luoghi dove è attribuito a stabilimenti speciali. »

Come già è stato rilevato da alcuni oratori, ed ultimamente dal deputato Mosca, questo articolo sarebbe da collocarsi nel titolo IV, fra le *Disposizioni transitorie*; quindi si può rinviare la trattazione di questo argomento.

CASARETTO. Io ho proposto due emendamenti: il primo che prendeva la questione dal punto di vista generale, e dissi che l'avrei abbandonato, quando avessi l'assicurazione che fossene accettato un altro che tendeva a mantenere le cose nello *statu quo*; perchè mi pareva di entrare nelle viste dell'onorevole regio commissario, il quale conveniva con me che era impossibile di permettere, neppure per un momento, che questi stabilimenti non potessero più funzionare; non si può abbandonare la questione ad altra legge, ma è necessario di definirla in questa legge che si discute; purchè dunque il regio commissario accetti la mia proposta, io sono dispostissimo di adattarmi anche ai desiderii della Commissione; che si metta poi questo secondo emendamento in un luogo più che in un altro della legge, non me ne importa, io non fo questione di forma, ma di sostanza, purchè il mio principio non sia pregiudicato; se il regio commissario accetta il secondo emendamento e mi aiuta a far inserire quest'articolo nella legge, io avrei la convinzione morale che quest'emendamento sarebbe adottato, ed abbandonerei la prima proposta. Ma qualora egli non lo volesse accettare, persisterei nel primo emendamento, onde non fosse pregiudicata la questione.

Quindi, prima di vedere se si debba mettere ai voti l'uno o l'altro emendamento, prima d'insistere nell'uno o nell'altro, prego il signor commissario regio a dirmi se accetta che sia introdotta nella legge, non importa in qual punto, la massima, per cui, riservata la decisione della questione generale ad un'altra legge, sia mantenuto lo *statu quo*, per la destinazione del prodotto della tassa marittima in quei luoghi dove va a beneficio di stabilimenti speciali.